



**COMUNE DI PULSANO**  
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 73 DEL 19/09/2024**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro addi diciannove del mese di Settembre alle ore 17:35, presso il Castello "De Falconibus", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 17 consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	TOMASELLI FRANCESCA	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	SI
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	SI
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATO:**

- l'atto di ricognizione delle Società partecipate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 07/11/2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 163 del 27/08/2024 ad oggetto la **revisione del perimetro di consolidamento** del "Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Pulsano".

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pulsano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO CHE** alla data del 31/12/2023 permangono le partecipazioni nel C.T.P. spa con una quota del 2,173%, GAL Magn aGrecia s.c.a.r.l. per una quota del 1,67%, GAL Colline Ioniche s.c.a.r.l. in liquidazione e In data 9.11.2020 il Liquidatore della società ha comunicato che il Gal Colline Joniche, a decorrere da gennaio 2019 è in stato di liquidazione e pertanto non svolge più alcuna attività, come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** del parere espresso, con verbale n. 10 del 02/09/2024, dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** il parere della Commissione consiliare "Bilancio e Tributi" del 17/09/2024;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Con voti:** favorevoli n. 16 – contrari n. 0 ed astenuti n. 1 (Di Lena), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri comunali presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2023** delle società in cui il Comune di Pulsano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

**Infine,**

**Il Consiglio comunale**

con separata votazione espressa nei termini che seguono:

- n. 16 favorevoli

- n. 0 contrari

- n. 1 astenuto ( Di Lena),

resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri comunali presenti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **30/08/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**LUDOVICO PASQUALE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **30/08/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**LUDOVICO PASQUALE**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**  
**OLIVA GENNARO**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. ROSARIO CUZZOLINI**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1860**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 25/09/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 25/09/2024

Il Firmatario della pubblicazione

**LIBERA ARCANGELO**

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pulsano **con atto del Consiglio comunale n. 45 del 02/04/2015** approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con **deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 28/09/2017** questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
C.T.P. S.p.A.	DIRETTA	Trasporto terrestre in aree urbane e suburbane, noleggio con conducente	2,173%	Produce un servizio di interesse generale ex art. 4, co. 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016
GAL Coline Ioniche s.c.a.r.l. in liquidazione	DIRETTA	Funzione di Gruppo Azione Locale	1,67%	Gruppo di Azione Locale ex art. 4, co. 6, del D.lgs. 175/2016
GAL Magna Grecia s.c.a.r.l.	DIRETTA	Funzione di Gruppo Azione Locale	1,67%	Gruppo di Azione Locale ex art. 4, co. 6, del D.lgs. 175/2016

**Si precisa che, in data 9.11.2020 il Liquidatore della società ha comunicato che il Gal Colline Joniche, a decorrere da gennaio 2019 è in stato di liquidazione e pertanto non svolge più alcuna attività, di seguito si riporta il prospetto aggiornato:**

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito con **deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28/09/2017** questo Comune non ha provveduto ad attivare e/o a proseguire alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, delle quali il mantenimento è confermato.  
La ricognizione effettuata per l'anno 2023, **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

#### **4. CONCLUSIONI**

Si conferma pertanto, la volontà di mantenere le partecipazioni nel C.T.P. S.p.A. e nel GAL Magna Grecia s.c.a.r.l, e del GAL colline joniche (in attesa di comunicazioni da parte del liquidatore) come sopra descritto.

Pulsano, li 01/09/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
***Programmazione Economico Finanziaria e Contenzioso Tributario.***

**F.to Dott. Pasquale Ludovico**

**COMUNE DI PULSANO**  
PROVINCIA DI TARANTO

**REVISORE UNICO ECONOMICO-FINANZIARIO**

VERBALE N. 10 DEL 02/09/2024

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

Il sottoscritto Revisore unico del Comune di Pulsano, dott.Andrea Cofano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 20/06/2024, redige il presente verbale per il rilascio del parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: ***“Revisione periodica delle partecipazioni dell’ente ai sensi dell’art. 20, D.Lgs n. 175/2016”***

Sentito telefonicamente il responsabile del servizio finanziario.

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'art. 20 (art. 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti Locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.<sup>1</sup>

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1) La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (*i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria*) si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero *“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette”*. Da ciò, a parere dell'Ente, non è **scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2) È stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di

---

<sup>1</sup> Secondo la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'art. 148-bis del T.U.E.L. anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000.<sup>2</sup>

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente Locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2023:

la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

#### Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 30/08/2024 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

#### Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pulsano alla data del **31 dicembre 2023**.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

IL REVISORE UNICO ECONOMICO FINANZIARIO

DEL COMUNE DI PULSANO  
Firmato digitalmente da:

COFANO ANDREA

Firmato il 02/09/2024 17:01

Seriale Certificato: 2722941

Valido dal 11/09/2023 al 11/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



<sup>2</sup> L'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.



# COMUNE DI PULSANO

## VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

### “Finanze, Tributi e Bilancio”

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di settembre, giusta convocazione inviata con nota 19998 del 12.09.2024, regolarmente notificata agli interessati si è riunita la suddetta commissione.

Alle ore 15.20 sono presenti il presidente della Commissione, dott. Cataldo Ettore Guzzone ed i componenti: Salamida Anna Giovanna, Scialpi Elena e il dott. Marra Francesco. Il consigliere D'Amato alle 15,28 ha fatto pervenire per peo nota protocollata agli atti dell'Ente al n. 20512 con cui comunica che non potrà prendere parte ai lavori della commissione per motivi di lavoro e pertanto delega la consigliera Tomaselli Francesca. Ciò avviene ai sensi dell'art. 53 comma 5 del regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari e pertanto si da atto della presenza della consigliera Tomaselli in sostituzione di D'Amato

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera.

E' presente la dott.ssa Maria Vittoria Pace in sostituzione del responsabile Lorè e il dott. Ludovico Pasquale, responsabile settore economico finanziario.

Il Presidente Guzzone comunica ai componenti della commissione l'ordine del giorno che è il seguente:

1)Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs.267/2000 - Polizia Locale;

2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 \_ Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 161 del 27/08/2024 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

3) Bilancio consolidato per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 11- bis del d.lgs. 118/2011\_ Presa d'atto mancanza requisiti;

4. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione;

5) Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

6. Regolamento generale delle Entrate Comunali \_ Approvazione

Si inizia a discutere del 1 punto e relaziona sul punto la dott.ssa Pace.

Dopo la relazione interviene il consigliere Marra e dichiara che tutti i verbali potenzialmente potrebbero essere dichiarati nulli per difetto di notifica. Non è regolare che questo avvenga. A parere del consigliere Marra gli uffici dovrebbero prestare maggiore attenzione affinché la ditta incaricata fornisca l'idonea tutela legale prevista dal contratto. Il consigliere Guzzone chiede se ci sono ritardi nei pagamenti per il servizio offerto. Dopo ampia discussione si passa alla votazione del punto 1:

favorevoli: 3 ( Salamida , Scialpi e Tomaselli)

contrari: 2 (Guzzone e Marra)

Alle ore 15.54 esce la dott.ssa Pace

Si passa al 2 punto e relaziona il dott. Ludovico

Si passa alla votazione del punto 2:

favorevoli: 3( Salamida, Scialpi e Tomaselli)

astenuti: 2 (Guzzone e Marra).

Si passa al 3 punto e relaziona il dott. Ludovico.

Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 3:

favorevoli: 5 (Salamida ,Scialpi, Tomaselli, Guzzone e Marra)

Si passa al 4 punto e relaziona il dott. Ludovico.

Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 4:

favorevoli: 5 (Salamida ,Scialpi, Tomaselli, Guzzone e Marra)

Si passa al 5 punto e relaziona il dott. Ludovico.

Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 5:

favorevoli: 3 (Salamida ,Scialpi, Tomaselli)

astenuto: 1 (Guzzone)

contrari. 1 (Marra)


Si passa al 6 punto e relaziona il dott. Ludovico.

Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 6:

favorevoli: 5 (Salamida,Scialpi, Tomaselli, Guzzone e Marra)

La riunione termina alle ore 16.10

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

The image shows four handwritten signatures in black ink. The top-left signature is the most legible, appearing to read 'Marra'. The top-right signature is a large, stylized cursive signature, possibly 'Guzzone'. The bottom-left signature is a smaller, more compact cursive signature. The bottom-right signature is a long, flowing cursive signature that spans across the bottom of the page.

**Presidente Oliva**

Passiamo al prossimo punto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175 – Approvazione”**.

Prego, Sindaco.

**Sindaco D'Alfonso**

Qui ci ricollegiamo a quanto abbiamo detto prima sul Bilancio consolidato e sulla mancanza dei requisiti da parte del Comune di Pulsano.

Diciamo che “...la Legge di Stabilità del 2015 ha imposto agli Enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

A tal proposito e in adesione a questo disposto legislativo, il Comune di Pulsano, con atto del Consiglio numero 45 del 2 aprile 2015, approvava il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Con la successiva delibera di Consiglio, n. 60 del 28/09/2017, il Comune provvedeva ad effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute a quella data e ne è scaturito il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni: con CTP SpA Trasporti Pubblici, il tipo di partecipazione è diretta, l'attività svolta è il trasporto terrestre in aree urbane e suburbane e il noleggio con conducente.

Il Comune di Pulsano ha una quota di partecipazione del 2,173% e questo produce un servizio di interesse generale ex articolo 4, comma 2 del Decreto legislativo 175 del 2016.

Il GAL “Colline Ioniche” - di cui vi ho detto prima - è in liquidazione dal 2019. Abbiamo una partecipazione diretta. L'attività svolta è una funzione di Gruppo di Azione Locale, la quota di partecipazione è pari all'1,67% ed è un Gruppo di Azione Locale ex articolo 4, comma 6 del Decreto legislativo n. 175/2016.

Stessa cosa dicasi per il GAL “Magna Grecia”: tipo di partecipazione diretta, quota di partecipazione dell'1,67%, attività svolta funzione di Gruppo Azione Locale ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In attuazione, quindi, a quanto previsto dalla predetta delibera di Consiglio comunale del 28 settembre 2017, numero 58, questo Comune non ha provveduto ad attivare o a proseguire alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, delle quali il mantenimento comunque è stato confermato.

Successivamente, con delibera di Consiglio comunale del 7 novembre 2023, la numero 73, si è dato atto che la ricognizione effettuata per l'anno 2022 non prevedeva a sua volta un nuovo piano di razionalizzazione e, quindi, con la presente proposta si dà atto che anche per l'anno 2023 non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

**Presidente Oliva**

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi sul punto?

Per dichiarazione di voto?

Andiamo avanti, mettiamo il punto a votazione.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 1 astenuto su n. 17 Consiglieri presenti.*

**Presidente Oliva**

Per l'immediata esecutività.

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 1 astenuto su n. 17 Consiglieri presenti.*